



SUAP - Sportello Unico per le Attività Produttive

L'unificazione dei front-office dei SUAP ed il superamento della frammentazione delle piattaforme digitali degli enti comunali, non in grado di dialogare tra loro, sono un obiettivo condiviso da tutte le Associazioni: le imprese chiedono di rapportarsi con una infrastruttura unica e totalmente digitalizzata su tutto il territorio nazionale.

Allo Sportello unico giunge il procedimento presentato dall'impresa ed il SUAP attiva una pluralità di soggetti (le Autorità competenti) con le quali vengono scambiate informazioni, documenti, atti, ecc. È per questo che la rete dei SUAP necessita di essere unica e dialogante e deve poter garantire la reale e completa digitalizzazione delle procedure di avvio, modifica e cessazione dell'attività di impresa (non può più essere tollerato, a mero titolo esemplificativo, il caricamento di scansioni dei documenti cartacei o lo scambio di documenti per posta elettronica).

Ad oggi la metà dei Comuni italiani già adotta uno standard unico, attraverso l'utilizzo della piattaforma tecnologica di impresainungiorno.gov.it ma occorre un intervento sulla restante metà, ancora frazionata tra SUAP regionali, comunali o in associazione tra Comuni spesso non rispondenti ai requisiti previsti o comunque non "dialoganti".

È evidente, quindi, quanto il SUAP digitale abbia una funzione di assoluta centralità nell'azione di semplificazione dei rapporti tra le imprese e l'intera Pubblica Amministrazione, oltre che di efficientamento interno alle strutture amministrative del Paese, dai singoli uffici del Comune chiamato a predisporre lo Sportello, alle Autorità competenti coinvolte nei vari ambiti del procedimento, fino all'eventuale relazione con altre amministrazioni centrali sovraordinate.

La proposta della Commissione consentirebbe di acquisire finalmente, attraverso una ricognizione sull'effettivo funzionamento digitale dei SUAP in uso presso i Comuni, uno strumento strategico - e per molti versi propedeutico - nell'azione di semplificazione portata avanti dal Governo anche nell'ambito del PNRR.

In particolare, la Commissione chiede di misurare le performance dei singoli SUAP verso l'impresa mediante la verifica ed il riscontro di una serie di requisiti ulteriori a quelli già previsti dal DPR n. 160 del 2010: accesso attraverso SPID; pagamento on line attraverso "pagoPA"; trasmissione automatica delle istanze e dei relativi documenti allegati alla Camera di commercio per la formazione del Fascicolo informatico; adozione della modulistica standardizzata approvata dalla Conferenza Unificata.

I SUAP dei Comuni non in grado di offrire un tale standard qualitativo sono tenuti a confluire sulla piattaforma "impresainungiorno.gov.it" già utilizzata oggi dalla metà dei Comuni italiani, (inclusi 53 capoluoghi di provincia fra i quali Milano, Napoli, Torino, Genova, Bari).

L'ipotesi normativa prevede altresì che la verifica della conformità dei SUAP debba essere svolta dal Ministero dello Sviluppo economico entro tre mesi dall'entrata in vigore del provvedimento e che venga fatta salva l'effettiva applicazione delle normative regionali che disciplinano forme di semplificazione specifiche dei procedimenti amministrativi relativi all'esercizio delle attività agricole ai sensi cui all'articolo 4, comma 2, della legge 28 luglio 2016, n. 154.

PROPOSTA

1. Allo scopo di assicurare una compiuta semplificazione degli oneri amministrativi a carico delle imprese che avviano, modificano o cessano l'attività, tutti i comuni il cui Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP), sulla base della verifica di cui al comma 3, non è conforme ai requisiti previsti per lo sportello digitale, esercitano le funzioni degli Sportelli Unici per le Attività Produttive esclusivamente attraverso gli strumenti resi disponibili dalle Camere di commercio mediante il portale "impresainungiorno.gov.it".

2. I requisiti di conformità dello Sportello Unico per le Attività Produttive previsti dal DPR 7 settembre 2010, n. 160 sono integrati dai seguenti:

a) disponibilità operativa di accesso attraverso il Sistema Pubblico di Identità digitale (SPID) e le altre modalità di accesso di cui all'articolo 64 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 nonché di pagamento con la piattaforma "pagoPA";

b) trasmissione automatica delle istanze e dei relativi documenti allegati alla Camera di commercio per la formazione del Fascicolo informatico d'impresa di cui alla lettera b) del secondo comma, dell'art. 2 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219;

c) adozione della modulistica standardizzata e dei relativi schemi dati, approvata dalla Conferenza Unificata in attuazione dell'Agenda per la semplificazione.

3. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, il Ministero dello Sviluppo Economico, avvalendosi della collaborazione di Unioncamere, dell'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani e dell'Agenzia per l'Italia digitale, sentite le Associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative a livello nazionale, conclude le attività di verifica dei requisiti di conformità di cui al comma 2 e con apposito provvedimento dispone l'esercizio delle funzioni degli Sportelli Unici per le Attività Produttive mediante il portale "impresainungiorno.gov.it" ai sensi del comma 1.

4. Resta fermo che le funzioni degli sportelli unici delle attività produttive sono comunque svolte in ossequio alle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 28 luglio 2016, n. 154.

PROCEDURE SEMPLIFICATE IN TEMA DI LAVORO AGILE PER I DATORI DI LAVORO PRIVATO

In tema di lavoro agile nel settore privato viene chiesto a gran voce di semplificare le procedure confermando l'esperienza positiva della modalità telematica sperimentata nella fase emergenziale - e ancora operativa solo fino al 31 marzo 2022 - anche quando si tornerà alla sottoscrizione degli accordi individuali per la sua attivazione (al momento sostituiti in deroga da un'autocertificazione con la semplificazione introdotta dall'art. 1, comma 1, lett. n) del DPCM 4 marzo 2020, ripresa nell'art. 90 del DL 34/2020 e poi prorogata fino alla cessazione dello stato di emergenza).

La Commissione propone di confermare tale procedura anche successivamente e renderla quindi definitiva, consentendo, con modalità semplificata di invio massivo, il caricamento in un unico flusso delle comunicazioni relative a più lavoratori (come previsto dall'art. 90, commi 3 e 4, del DL Rilancio).

In questo modo, quindi, occorrerebbe solo il salvataggio di un file Excel con i dati di tutti i lavoratori che svolgono smart working e non per ogni singolo lavoratore nell'applicativo ministeriale "*cliclavoro*". Nella procedura massiva e semplificata, quindi, il file Excel sostituirebbe i passaggi dovuti per ogni singolo lavoratore e la copia dell'accordo individuale rimarrebbe al datore di lavoro, da rendere disponibile per ogni eventuale accesso ispettivo.

L'accoglimento di tale proposta darebbe peraltro attuazione all'art. 15 del Protocollo nazionale sul lavoro in modalità agile del 7 dicembre 2021, già sottoscritto da tutte le Parti Sociali (*"Le Parti Sociali concordano altresì sulla necessità di incentivare l'utilizzo del lavoro agile e, pertanto, chiedono urgenti misure di semplificazione del regime delle comunicazioni obbligatorie relative all'invio dell'accordo individuale che seguano le stesse modalità del regime semplificato attualmente vigente"*).

Sarebbe urgente quindi un intervento normativo sull'articolo 23, comma 1 della legge 22 maggio 2017, n. 81 che possa liberare le comunicazioni in

materia di smart working, previste come obbligatorie, da un appesantimento burocratico inutile, anche in considerazione del fatto che la modalità agile non modifica la natura del rapporto di lavoro in essere tra il lavoratore e il proprio datore, ma interviene solo sull'organizzazione del lavoro aziendale, senza che ciò comporti l'applicazione di deroghe particolari di carattere retributivo e contributivo.